



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BARI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |               |                       |
|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA        | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MANGANELLI | CARMELA BRUNA | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | MICCOLIS   | VINCENZO      | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |               |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |               |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |               |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |               |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1648/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°  
2014

contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - BRINDISI  
VIA SANTA LUCIA 10 72100 BRINDISI

TAS.AUTOMOBILI

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
CASELLA AVV. ANDREA  
VIA PROVINCIALE 11 84040 CAMPORA SA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1648/2020

UDIENZA DEL

15/12/2020 ore 09:10

N°

1560/2020

PRONUNCIATA IL:

15/12/2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29 DIC. 2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Salvatore GILLO

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. \_\_\_\_\_, impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi (N. 127/2020 R.G.) la cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_ (Tassa Automobilistica Regionale), notificatagli a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 29.01.2020, per sentirne dichiarare la illegittimità, con consequenziale annullamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi procedeva alla trattazione scritta della causa ed emetteva sentenza n. 392/2020 del 19.06.2020 con la quale la suddetta C.T.P. si dichiarava territorialmente incompetente in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Il processo viene riassunto presso questa CTP.

In questa sede non si costituisce l'Ader, che invece si è costituita presso la CTP di Brindisi.

Il ricorrente contesta la mancata notifica degli atti presupposti, cioè gli avvisi di accertamento notificati dalla Regione Puglia, trattandosi di tassa auto per gli anni 2013 e 2014.

Il concessionario ADER contesta il suo difetto di legittimazione passiva, trattandosi di vizi attinenti la fase prodromica spettante all'ente impositore.

## MOTIVAZIONI

La CTP di Brindisi prende atto che le eccezioni sollevate attengono a vizi inerenti l'atto impositivo di competenza della Regione Puglia, per cui la giurisdizione si incardina presso la CTP ove ha sede l'ente impositore.

Supera in tal modo la questione della chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'Ader, che si dichiara priva di legittimazione processuale. Se fosse stato ordinato tale onere, la competenza resterebbe incardinata presso la CTP di Brindisi. L'onere della chiama in causa dell'Ente, per alcune corti di merito, può essere assolto direttamente dall'Ader, non occorrendo che vi sia un apposito provvedimento del giudice, in quanto l'Ader è legittimato ai sensi dell'art. 39 del DLgs 112/1999. L'art. 269, terzo comma, c.p.c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice; mentre l'Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione. "Nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria." Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019.**

Non è ammissibile che l'ordine al ricorrente di chiamare in causa la Regione sia espresso in maniera implicita, desumibile dalla dichiarazione sulla incompetenza territoriale della CTP adita, presso la CTP di Bari, luogo in cui ha sede la Regione Puglia. Nella decisione riassunta non vi è alcun ordine in tal senso al ricorrente.

Né si può affermare che sussiste il litisconsorzio necessario, ma semmai processuale.

Allo stato degli atti, in questo grado di giudizio, non risulta che l'Ader abbia chiamato in causa la Regione Puglia.

Pertanto manca la prova della notifica degli atti di accertamento, di competenza della Regione Puglia, che essere chiamata dall'Agenzia entrate riscossione.

Il rilievo sulla natura impugnatoria propria del processo tributario, deve attribuirsi unicamente alla vocatio in ius operata da esso contribuente, che può limitarsi alla chiamata in causa solo dell'Ader, in quanto la norma sopra richiamata, art. 39 del dlgs 112/1999 disciplina proprio il caso specifico, ponendo a carico dell'Ader tale incombenza, se non vuole rispondere delle conseguenze dell'esito della causa.

Il ricorso viene accolto con condanna dell'Ader.


Spese come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 150,00 onnicomprensive.

Bari 15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. A.', written over the printed text 'IL PRESIDENTE RELATORE'.